



**DPE DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE - TRASPORTI
DPE012 SERVIZIO OPERE MARITTIME
DPE012004 UFFICIO ATTIVITÀ COSTA PESCARRESE E TERAMANA**

DGR n. 226 del 14/04/2023

OGGETTO: D.LGS. 30/05/2008, N. 116 – D.M. 30/03/2010 “DEFINIZIONE DEI CRITERI PER DETERMINARE IL DIVIETO DI BALNEAZIONE, NONCHÉ LE MODALITÀ E SPECIFICHE TECNICHE PER L’ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MAGGIO 2008, N. 116, DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2006/7/CE, RELATIVA ALLA GESTIONE DELLA QUALITÀ DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE” E SS.MM.II. APPROVAZIONE RISULTANZE CAMPIONAMENTI ANNO 2022. ADEMPIMENTI REGIONALI SULLA QUALITÀ DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE PER LA STAGIONE 2023



Direzione Generale della Regione

DRG009 Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale

Riunione di Giunta del: 14/04/2023

Presidente:

Componenti della Giunta:	DANIELE D'AMARIO	PRESENTE
	EMANUELE IMPRUDENTE	PRESENTE
	MARCO MARSILIO	PRESENTE
	MARIO QUAGLIERI	PRESENTE
	NICOLA CAMPITELLI	PRESENTE
	NICOLETTA VERI	PRESENTE
	PIETRO QUARESIMALE	PRESENTE



DPE DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE - TRASPORTI

DPE012 SERVIZIO OPERE MARITTIME

DPE012004 UFFICIO ATTIVITÀ COSTA PESCARESE E TERAMANA

OGGETTO: D.LGS. 30/05/2008, N. 116 – D.M. 30/03/2010 “DEFINIZIONE DEI CRITERI PER DETERMINARE IL DIVIETO DI BALNEAZIONE, NONCHÉ LE MODALITÀ E SPECIFICHE TECNICHE PER L’ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MAGGIO 2008, N. 116, DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2006/7/CE, RELATIVA ALLA GESTIONE DELLA QUALITÀ DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE” E SS.MM.II. APPROVAZIONE RISULTANZE CAMPIONAMENTI ANNO 2022. ADEMPIMENTI REGIONALI SULLA QUALITÀ DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE PER LA STAGIONE 2023

VISTI:

- la Direttiva 2006/7/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione, che abroga la direttiva 76/160/CEE;
- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Disposizioni in materia ambientale”, in particolare gli artt. 76, 77 e 83;
- il D.lgs. 30 maggio 2008 n. 116 “Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE”, così come modificato dal D.L. 30 dicembre 2008, n. 207;
- la L.R. 22.12.2010, n. 59 “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE e 2006/7/CE”, art. 37;
- il D.M. 30.03.2010 inerente la definizione di criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché le modalità e le specifiche tecniche per l’attuazione del D.lgs. 30 maggio 2008, n. 116;
- la Decisione di Esecuzione della Commissione del 27 maggio 2011 sui segni e i simboli delle Acque di Balneazione;
- il D.M. 19 aprile 2018, di modifica del D.M. 30 marzo 2010;

VISTI gli Allegati al Decreto 30 marzo 2010 del Ministro della Salute, così come modificato dal D.M. 19 aprile 2018, di seguito elencati:

- Allegato A (previsto dall'articolo 2) – Valori limite per un singolo campione;
- Allegato B (previsto dall'articolo 3) – Cianobatteri;
- Allegato C (previsto dall'articolo 3) – Linee guida per *Ostreopsis ovata*;
- Allegato D (previsto dall'articolo 5) – Procedure di campionamento;
- Allegato E (previsto dall'articolo 6) – Criteri e modalità per la definizione dei profili delle acque di balneazione;
- Allegato F (previsto dall'articolo 6) – Report acque di balneazione;

VISTO l'art. 1 del D.M. 19 aprile 2018 con il quale sono apportate modifiche agli artt. 3 e 6 del D.M. 30 marzo 2010 e sono abrogati l'Allegato B - Cianobatteri e l'Allegato C - Linee guida - Gestione del rischio associato alle fioriture di *Ostreopsis ovata* nelle coste italiane dello stesso Decreto;

CONSIDERATO che il D.lgs. 116/08, all'art. 1, stabilisce precise disposizioni in materia di:

- a) monitoraggio e classificazione della qualità delle acque di balneazione;
- b) gestione della qualità delle acque di balneazione;
- c) informazione al pubblico in merito alla qualità delle acque di balneazione;

CONSIDERATO, inoltre, che ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. n. 116/2008, sono di competenza regionale:

- l'individuazione delle acque di balneazione e dei punti di monitoraggio. Le acque di balneazione individuate sono riportate in appositi registri per le finalità di cui all'art. 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
- l'istituzione e aggiornamento del profilo delle acque di balneazione, secondo le indicazioni fornite nell'allegato III del D.lgs. n. 116/2008;
- l'istituzione di un programma di monitoraggio prima dell'inizio di ogni stagione balneare;
- la classificazione delle acque di balneazione di cui all'art. 8 del D.lgs. n. 116/2008;
- la facoltà di ampliare o ridurre la stagione balneare secondo le esigenze o le consuetudini locali;
- l'aggiornamento dell'elenco delle acque di balneazione;
- azioni volte alla rimozione delle cause di inquinamento ed al miglioramento delle acque di balneazione;
- l'informazione al pubblico ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 116/2008.

VISTO l'art. 5 del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116, che definisce le competenze demandate alle Amministrazioni comunali e precisamente:

- 1) la delimitazione, prima dell'inizio della stagione balneare, delle acque non adibite alla balneazione e delle acque di balneazione permanentemente vietate ricadenti nel proprio territorio, in conformità a quanto stabilito dall'apposito provvedimento regionale;
- 2) la delimitazione delle zone vietate alla balneazione, qualora nel corso della stagione balneare si verifichi una situazione inaspettata che ha, o potrebbe avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti;
- 3) la revoca dei provvedimenti adottati sulla base delle disposizioni di cui al punto 1), lettere a) e b) dell'art. 5 del D.lgs. n. 116/08;
- 4) l'apposizione, nelle zone interessate, in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, di segnaletica appropriata che indichi i divieti di balneazione di cui al comma 1, lettere c), e) ed f) dell'art. 15 del D.lgs. n. 116/08;
- 5) la segnalazione, in una ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, di previsioni di inquinamenti di breve durata di cui al comma 2, lettera c) dell'art. 15 del D.lgs. n. 116/08;

RICHIAMATA la DGR n. 301 del 21.04.2015, con la quale, al fine di favorire un preventivo processo partecipativo e il più ampio coinvolgimento, sono stati costituiti due specifici organismi in materia di qualità delle acque di balneazione, la Consulta Regionale ed il Tavolo Tecnico, con sede presso il competente Servizio Opere Marittime e Acque Marine di Pescara;

RICHIAMATA la DGR n. 606 del 23/10/2019, con la quale, è stato costituito un Gruppo di Lavoro, una task force, con la finalità di coordinare e monitorare tutti gli interventi programmati dai diversi soggetti, relativi al sistema Fiume Pescara/Porto Canale/Costa pescarese;

RICHIAMATA la comunicazione inviata dal Ministero della Salute con nota Prot.n. 1078 del 14/01/2020, con la quale, in accordo con quanto previsto all'art.3, comma 9, della Direttiva 2006/7/CE, viene espresso il consenso all'utilizzo di metodi microbiologici alternativi per l'analisi delle acque di balneazione, a seguito di uno specifico parere favorevole espresso dall'Istituto Superiore di Sanità, circa la possibilità di utilizzare EN ISO 9302:2012 e EN ISO 9303:1998 quali metodi analitici alternativi a quelli previsti nella richiamata Direttiva Europea per il monitoraggio delle acque di balneazione, agli atti del Servizio OOMM;

RICHIAMATA la comunicazione inviata dal Ministero della Salute con nota Prot.n. 9756 del 23/03/2023 acquisita al Prot. RA n. 0129936 del 23/03/2023, avente oggetto "*Decreto Legislativo 116 del 30 maggio 2008 "Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione". Note sulla gestione del campione pre-stagionale*", con la quale, in accordo con quanto previsto dal punto 1 dell'Allegato IV della Direttiva 2006/7/CE, viene definita la modalità di gestione del campione pre-stagionale;

RICHIAMATA la DGR n. 189 del 12.04.2022 avente ad oggetto: "Decreto Ministeriale 30/03/2010 "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché le modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della

direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione”. Approvazione risultanze campionamenti anno 2021. Adempimenti regionali per la stagione balneare 2022”;

RICHIAMATA la D.D. n. DPE012/107 del 16.12.2022, con la quale è stata approvata, a conclusione della stagione balneare 2022, la classificazione delle acque di balneazione marino-costiere e lacuali, elaborata ai sensi dell’art. 8 e dell’allegato II del D.lgs. n. 116/08, mediante l’utilizzo dei dati di monitoraggio del quadriennio 2019-2022, con l’indicazione delle acque “eccellenti” “buone” “sufficienti” e “scarse”, come riportato negli allegati “A-CW” e “A-LW”;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art.6 del D.lgs. n. 116/08, annualmente le Regioni individuano le acque idonee e balneabili, le acque non adibite a balneazione e permanentemente vietate e le acque temporaneamente non balneabili per motivi igienico-sanitari e soggette a misure di gestione, indicando nel contempo le nuove acque di balneazione o le variazioni sia dei punti di controllo che della estensione territoriale delle acque di balneazione;

VISTI:

- l’Allegato “A-CW”, che riporta l’elenco delle acque di balneazione e la loro classificazione per l’anno 2023

- dati quadriennio 2019-2022 – elaborata ai sensi dell’art. 8 e dell’allegato II del D.lgs. n. 116/08;

- l’Allegato “A-LW”, che riporta l’elenco delle acque di balneazione lacuali e la loro classificazione per l’anno 2023 – dati quadriennio 2019-2022 – elaborata ai sensi dell’art. 8 e dell’allegato II del D.lgs. n. 116/08;

- l’Allegato “A1-CW”, che riporta l’elenco storico della classificazione delle acque di balneazione per il periodo 2018 – 2022;

- l’Allegato “A1-LW”, che riporta l’elenco storico della classificazione delle acque di balneazione lacuali per il periodo 2018 – 2022;

- l’Allegato “B”, che riporta l’elenco delle acque di balneazione classificate di qualità “scarsa” per cinque anni consecutivi, per le quali è disposto un divieto permanente di balneazione per la stagione balneare 2023;

- l’Allegato “B1”, che riporta l’elenco delle acque di balneazione classificate di qualità “scarsa”, temporaneamente vietate alla balneazione per motivi igienico-sanitari e soggette a misure di gestione per la stagione balneare 2023;

- l’Allegato “C”, che riporta l’elenco delle acque non adibite a balneazione e permanentemente vietate (Foci dei Fiumi, dei Torrenti e Aree Portuali);

- l’Allegato “D”, inerente alle disposizioni specifiche regionali per ARTA Abruzzo, Comuni ed Enti Gestori del Servizio Idrico per la stagione balneare 2023;

EVIDENZIATO che sono vietate alla balneazione le acque lacustri non specificatamente individuate nell’anzidetto

Allegato “A-LW” e pertanto non sottoposte a campionamento ed analisi;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 116/2008 al comma 4, ai fini della valutazione della qualità delle acque di balneazione la serie di dati utilizzati comprende almeno 16 campioni, o fatte salve le circostanze particolari di cui all'allegato IV, punto 2;

RICHIAMATO quanto previsto all'art. 5, co. 4. a) della Direttiva 2006/7/CE del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione: “Per ciascuna acqua di balneazione classificata «scarsa», saranno adottate le seguenti misure che hanno effetto a decorrere dalla stagione balneare successiva alla classificazione ... adeguate misure di gestione, inclusi il divieto di balneazione o l'avviso che sconsiglia la balneazione, per impedire l'esposizione dei bagnanti all'inquinamento”;

RICHIAMATO quanto previsto all'art. 8, co. 4, lett. b) del D.lgs. n. 116/08 in merito alla adozione di misure di gestione e risanamento delle acque di balneazione classificate di qualità “scarsa”;

RICHIAMATO l'allegato “B1”, che riporta l'elenco delle acque di balneazione classificate di qualità “scarsa”, temporaneamente vietate alla balneazione per motivi igienico-sanitari e soggette a misure di gestione per la stagione balneare 2023;

RITENUTO opportuno attivare per tali acque di balneazione le seguenti misure di gestione:

- attuazione di un monitoraggio maggiormente intensivo, con frequenza quindicinale;
- individuazione delle cause di inquinamento, a cura delle Amministrazioni comunali competenti per territorio, con previsione di adeguate misure per impedire, ridurre o eliminare tali cause, anche ai fini della riapertura delle stesse acque di balneazione;
- indicazione dei provvedimenti adottati, a cura dei Comuni interessati, da riportare nel profilo delle acque di balneazione, per ridurre o eliminare le eventuali cause di inquinamento;
- adozione da parte dei Comuni di apposita cartellonistica, recante l'avviso di divieto di balneazione, per impedire l'esposizione dei bagnanti all'inquinamento;

VALUTATO che successivamente alla attivazione delle misure di gestione anzidette, le acque di balneazione classificate di qualità “scarsa” ed elencate nell'Allegato “B1” potranno essere riaperte alla balneazione a seguito della richiesta del Comune territorialmente competente alla Regione Abruzzo - Servizio Opere Marittime e Acque Marine, con la comunicazione delle misure di risanamento messe in atto e dell'esito favorevole di due campionamenti routinari consecutivi per tutti i parametri analitici valutati, ai sensi dell'art. 2 comma 7 del D.M. 30/03/2010, di attuazione del D.lgs. n. 116/08;

CONSIDERATO che per le acque di balneazione classificate di qualità “scarsa” per cinque anni consecutivi, riportate nell'Allegato “B”, è disposto un divieto permanente alla balneazione per la stagione balneare 2023;

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. n. 116/08 ed a tutela della salute pubblica, le autorità competenti provvedono affinché vengano adottate misure di gestione tempestive e adeguate qualora vengano a conoscenza di situazioni inaspettate che hanno, o potrebbero avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti. Tali misure includono l'informazione del pubblico e, se necessario, un divieto temporaneo di balneazione;

CONSIDERATO che in caso di piogge intense e/o avaria degli impianti di depurazione o dei sistemi di collettamento, con attivazione degli scolmatori di piena e relativo sversamento nelle acque marine di reflui non trattati, segnalati in tempo reale da parte dell'Ente Gestore del sistema idrico, sono attivate le misure di gestione indicate all'Allegato "D" al presente atto, che prevedono l'emissione, da parte dell'autorità competente, di un divieto temporaneo di balneazione nel tratto interessato. L'evento deve essere segnalato tempestivamente all'Arta Abruzzo, che effettuerà le analisi di controllo al termine dell'episodio, ai fini della revoca del divieto;

RITENUTO, inoltre, con riferimento a quanto disposto all'art. 10 del D.lgs. n. 116/08 ed al fine di rendere più efficaci e partecipate le predette misure di gestione, previste in caso di eventi meteorologici che determinano impatti negativi sulla qualità delle acque di balneazione, di demandare alle Amministrazioni comunali, le eventuali proposizioni di Protocolli Operativi Gestionali, da condividere all'interno Tavolo Tecnico Regionale, istituito con DGR n.301 del 21.04.2015

RITENUTO opportuno impegnare gli Enti Gestori del Servizio Idrico all'attuazione dei necessari interventi di controllo e monitoraggio della funzionalità degli impianti di depurazione e dei possibili punti di immissione a mare di acque contaminate, anche attraverso la effettuazione di propri controlli, finalizzati alla segnalazione tempestiva ed alla gestione di eventuali situazioni di emergenza, al fine di scongiurare l'esposizione dei bagnanti agli agenti inquinanti;

RICHIAMATO quanto previsto all'art. 32, comma 6, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Abruzzo, che detta disposizioni in materia di trattamento degli scarichi di depuratori recapitanti in acque marino costiere o in tratti di fiume entro 10 km dalla linea di costa, ai fini della disinfezione dei reflui effluenti;

CONSIDERATO che qualora i dati di monitoraggio dovessero evidenziare un superamento dei valori limite riportati nell'allegato A del Decreto Ministeriale del 30.03.2010, saranno attivate le azioni di gestione previste all'art. 2, comma 4 lettere a) e b) del Decreto indicato;

CONSIDERATO che qualora il profilo delle acque di balneazione indichi un potenziale di proliferazione cianobatterica o di macroalghe, fitoplancton o fitobenthos marino, sarà attivato un monitoraggio adeguato per consentire un'individuazione tempestiva dei rischi per la salute, in attuazione di quanto disposto all'art. 1 del Decreto 19 aprile 2018, con il quale sono apportate modifiche agli artt.3 e 6 del Decreto ministeriale 30 marzo 2010 e sono abrogati l'Allegato B - Cianobatteri e l'Allegato C - Linee guida - Gestione del rischio associato alle fioriture di *Ostreopsis* ovata nelle coste italiane dello stesso Decreto;

RITENUTO necessario, come previsto all'art. 2 lett. e) del D. Lgs. n. 116/08, stabilire l'avvio e la durata della stagione balneare, che, di norma, è il periodo di tempo compreso fra il 1° maggio e il 30 settembre di ogni anno, fissando l'inizio della stagione balneare 2023 al 15 maggio, con termine al 30 settembre 2023;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 116/2008 rientra tra le competenze regionali l'istituzione di un programma di monitoraggio prima dell'inizio di ogni stagione balneare;

RICHIAMATE le note con le quali l'Arta Abruzzo ha proposto al Servizio OOMM il Calendario del Programma di Monitoraggio delle acque di balneazione per la stagione balneare 2023 (riferimento protocolli n. 0024408/23, n. 0139971 e n. 0043504/23);

RICHIAMATA la nota con la quale il Servizio OOMM ha riscontrato positivamente la proposta formulata dall'Arta Abruzzo, relativa alla predisposizione del Calendario di Monitoraggio A-CW e A-LW per la stagione balneare 2023 (riferimento protocollo n. 0050717/23);

RITENUTO di demandare all'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente l'esecuzione del Programma di Monitoraggio, da svolgersi secondo la calendarizzazione concordata;

CONSIDERATO che l'esecuzione del Programma di Monitoraggio da parte dell'ARTA tiene conto della anzidetta comunicazione del Ministero della Salute Prot.n.1078 del 14/01/2019, circa la possibilità di utilizzare EN ISO 93082:2012 e EN ISO 93083:1998 quali metodi analitici alternativi a quelli previsti nella richiamata Direttiva Europea per il monitoraggio delle acque di balneazione;

RITENUTO necessario, al fine dell'attuazione da parte del competente Servizio Opere Marittime e Acque Marine degli adempimenti di cui all'art. 4 del D.lgs. 116/08, demandare all'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente, a conclusione della stagione balneare, la predisposizione di una relazione sulla qualità delle acque di balneazione, con la descrizione degli eventi che hanno determinato alterazioni della qualità microbiologica delle acque (BW), degli eventuali fenomeni di proliferazione di cianobatteri o di macroalghe o fitoplancton marino, come disposto all'Allegato D al presente provvedimento;

RICHIAMATI gli adempimenti previsti per favorire la partecipazione e l'informazione del pubblico, di cui all'art. 4, commi 2 e 3, del D.M. 30.03.2010 circa l'utilizzo, da parte delle autorità competenti, secondo le modalità di cui all'art. 15, comma 5 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di segni e simboli delle acque di balneazione indicati dalla Commissione Europea, così come disposto nella Decisione di Esecuzione della Commissione del 27 maggio 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 31.05.2011;

RITENUTO di dare mandato al competente Servizio Opere Marittime della Regione Abruzzo di predisporre l'aggiornamento dei profili delle acque di balneazione, ai sensi dell'art.9, comma 1, del D.lgs. 116/2008;

RITENUTO, inoltre, di dare mandato al competente Servizio Opere Marittime della Regione Abruzzo di predisporre, con provvedimento Dirigenziale, la rettifica di eventuali errori materiali al presente atto e ogni altro adempimento necessario durante la stagione balneare 2023;

RITENUTO che, in riferimento alle misure restrittive per il contenimento della pandemia di Covid-19 (SARS- CoV-2), l'accesso alle spiagge è regolamentato dalle misure sanitarie nazionali, regionali ed eventuali comunali in vigore alla data di emanazione del presente provvedimento, nonché a quelle successivamente promulgate;

RITENUTO di riservarsi l'adozione di successivi provvedimenti, a seguito di misure e/o disposizioni eventualmente adottate dagli Organi di Governo in materia di gestione dell'emergenza epidemiologica connessa alla diffusione del COVID-19;

DATO ATTO:

- del parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Dirigente del Servizio Opere Marittime;

- del parere favorevole del Direttore del Dipartimento Infrastrutture-Trasporti in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati al Dipartimento stesso;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta assunzione di impegno di spesa a carico del Bilancio regionale per il corrente esercizio finanziario;

UDITI il relatore e gli interventi dei Componenti presenti;

A VOTI unanimi, resi nelle forme di legge:

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, quali parti integranti e sostanziali del presente atto:

1. DI APPROVARE gli Allegati di seguito indicati, che costituiscono parte integrante del presente atto:

- Allegato "A-CW", che riporta l'elenco delle acque di balneazione e la loro classificazione per l'anno 2023

– dati quadriennio 2019-2022 – elaborata ai sensi dell'art. 8 e dell'allegato II del D.lgs. n. 116/08;

- Allegato "A-LW", che riporta l'elenco delle acque di balneazione lacuali e la loro classificazione per l'anno 2023 – dati quadriennio 2019-2022 – elaborata ai sensi dell'art. 8 e dell'allegato II del D.lgs. n. 116/08;

- Allegato "A1-CW", che riporta l'elenco storico della classificazione delle acque di balneazione per il periodo 2018 – 2022;

- Allegato "A1-LW", che riporta l'elenco storico della classificazione delle acque di balneazione lacuali per il periodo 2018 – 2022;

- Allegato "B", che riporta l'elenco delle acque di balneazione classificate di qualità "scarsa" per cinque anni consecutivi, per le quali è disposto un divieto permanente di balneazione per la stagione balneare 2023;

- Allegato "B1", che riporta l'elenco delle acque di balneazione classificate di qualità "scarsa", temporaneamente vietate alla balneazione per motivi igienico-sanitari e soggette a misure di gestione per la stagione balneare 2023;

- Allegato "C", che riporta l'elenco delle acque non adibite a balneazione e permanentemente vietate (Foci dei Fiumi, dei Torrenti e Aree Portuali);

- Allegato “D”, inerente alle disposizioni specifiche regionali per ARTA Abruzzo, Comuni ed Enti Gestori del Servizio Idrico per la stagione balneare 2023;

2. DI STABILIRE che sono vietate alla balneazione le acque lacustri non specificatamente individuate nell’Allegato “A-LW” e pertanto non sottoposte a campionamento ed analisi;

3. DI PRENDERE ATTO che ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. n. 116/2008 al comma 4, ai fini della valutazione della qualità delle acque di balneazione la serie di dati utilizzati comprende almeno 16 campioni, o fatte salve le circostanze particolari di cui all'allegato IV, punto 2;

4. DI PRENDERE ATTO della D.D. n. DPE012/107 del 16.12.2022, con la quale è stata approvata la classificazione delle acque di balneazione marino-costiere e lacuali, quadriennio 2019-2022, elaborata ai sensi dell’art. 8 e dell’allegato II del D.lgs. n. 116/08, con l’indicazione delle acque “eccellenti” “buone” “sufficienti” e “scarse”, come riportato negli allegati “A-CW” e “A-LW”;

5. DI STABILIRE che per le acque di balneazione classificate di qualità “scarsa”, temporaneamente vietate alla balneazione per motivi igienico-sanitari e soggette a misure di gestione, riportate nell’Allegato “B1”, devono essere attivate le seguenti misure di gestione:

- attuazione di un monitoraggio maggiormente intensivo, con frequenza quindicinale;

- individuazione delle cause di inquinamento, a cura delle Amministrazioni comunali competenti per territorio, con previsione di adeguate misure per impedire, ridurre o eliminare tali cause, anche ai fini della riapertura delle stesse acque di balneazione;

- indicazione dei provvedimenti adottati, a cura dei Comuni interessati, da riportare nel profilo delle acque di balneazione, per ridurre o eliminare le eventuali cause di inquinamento;

- adozione da parte dei Comuni di apposita cartellonistica, recante l'avviso di divieto di balneazione, per impedire l'esposizione dei bagnanti all'inquinamento;

6. DI STABILIRE che successivamente alla attivazione delle misure di gestione anzidette, le acque di balneazione classificate di qualità “scarsa” ed elencate nell’Allegato “B1” potranno essere riaperte alla balneazione a seguito della richiesta del Comune territorialmente competente alla Regione Abruzzo – Servizio OO.MM. e Acque Marine, con la comunicazione delle misure di risanamento messe in atto e dell’esito favorevole di due campionamenti routinari consecutivi per tutti i parametri analitici valutati, ai sensi dell’art. 2 comma 7 del D.M. 30/03/2010, di attuazione del D.lgs. n. 116/08;

7. DI PRENDERE ATTO che per le acque di balneazione classificate di qualità “scarsa” per cinque anni consecutivi, riportate nell’Allegato “B”, è disposto un divieto permanente alla balneazione per la stagione balneare 2023;

8. DI PRENDERE ATTO che ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. n. 116/08 ed a tutela della salute pubblica, le autorità competenti provvedono affinché vengano adottate misure di gestione tempestive e adeguate qualora vengano a conoscenza di situazioni inaspettate che hanno, o potrebbero avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti. Tali misure includono l’informazione del pubblico e, se necessario, un divieto temporaneo di balneazione;

9. DI STABILIRE che in caso di piogge intense e/o avaria degli impianti di depurazione o dei sistemi di collettamento, con attivazione degli scolmatori di piena e relativo sversamento nelle acque marine di reflui non trattati, segnalati in tempo reale da parte dell'Ente Gestore del sistema idrico, sono attivate le misure di gestione indicate all'Allegato "D" al presente atto, che prevedono l'emissione, da parte dell'autorità competente, di un divieto temporaneo di balneazione nel tratto interessato. L'evento deve essere segnalato tempestivamente all'Arta Abruzzo, che effettuerà le analisi di controllo al termine dell'episodio, ai fini della revoca del divieto;

10. DI DEMANDARE alle Amministrazioni comunali, con riferimento alle anzidette relazioni ed interferenze tra il sistema depurativo e la qualità delle acque di balneazione, le eventuali proposizioni di Protocolli Operativi Gestionali, da condividere all'interno Tavolo Tecnico Regionale, istituito con DGR n.301 del 21.04.2015;

11. DI IMPEGNARE gli Enti Gestori del servizio idrico all'attuazione dei necessari interventi di controllo e monitoraggio della funzionalità degli impianti di depurazione e dei possibili punti di immissione a mare di acque contaminate, anche attraverso la effettuazione di propri controlli, finalizzati alla segnalazione tempestiva ed alla gestione di eventuali situazioni di emergenza al fine di scongiurare l'esposizione dei bagnanti agli agenti inquinanti;

12. DI PRENDERE ATTO di quanto previsto all'art. 32, co. 6 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque della Regione Abruzzo, che detta disposizioni in materia di trattamento degli scarichi di depuratori recapitanti in acque marino costiere o in tratti di fiume entro 10 km dalla linea di costa, ai fini della disinfezione dei reflui effluenti;

13. DI DARE ATTO che qualora i dati di monitoraggio dovessero evidenziare un superamento dei valori limite riportati nell'Allegato A del D.M. del 30.03.2010, saranno attivate le azioni di gestione previste all'art. 2, co. 4, lettere a) e b) del Decreto stesso;

14. DI DARE ATTO che qualora il profilo delle acque di balneazione indichi un potenziale di proliferazione cianobatterica o di macroalghe, fitoplancton o fitobenthos marino, sarà attivato un monitoraggio adeguato per consentire un'individuazione tempestiva dei rischi per la salute, in attuazione di quanto disposto all'art. 1 del D.M. 19 aprile 2018, con il quale sono apportate modifiche agli artt.3 e 6 del D.M. 30 marzo 2010 e sono abrogati l'Allegato B - Cianobatteri e l'Allegato C - Linee guida - Gestione del rischio associato alle fioriture di *Ostreopsis ovata* nelle coste italiane dello stesso Decreto;

15. DI STABILIRE, con riferimento all'art. 2 lett. e) del D. Lgs. n. 116/08, l'avvio e la durata della stagione balneare 2023, fissandone l'inizio al 15 maggio, con termine al 30 settembre 2023;

16. DI DEMANDARE all'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente:

- l'esecuzione del programma di monitoraggio, da svolgersi secondo il calendario dei prelievi delle acque di balneazione definito a livello regionale, anche in adesione alla comunicazione del Ministero della Salute circa la possibilità di utilizzare EN ISO 93082:2012 e EN ISO 93083:1998 quali metodi analitici alternativi a quelli previsti nella richiamata Direttiva Europea per il monitoraggio delle acque di balneazione;

- la predisposizione, a conclusione della stagione balneare, di una relazione sulla qualità delle acque di balneazione, con la descrizione degli eventi che hanno determinato alterazioni della qualità microbiologica delle acque (BW), degli eventuali fenomeni di proliferazione di cianobatteri o di macroalghe o fitoplancton marino, come disposto all'Allegato D al presente provvedimento;

17. DI FAR OBBLIGO alle Amministrazioni comunali dell'attuazione degli adempimenti di cui all'art. 5 del D.lgs. 30 maggio 2008, n. 116, di seguito indicati, e delle disposizioni di cui all'Allegato "D" al presente atto:

- delimitare, con apposita ordinanza sindacale, prima dell'inizio della stagione balneare, le acque non adibite alla balneazione, le acque di balneazione permanentemente vietate e le acque di balneazione temporaneamente vietate e soggette a misure di gestione ricadenti nel proprio territorio, in conformità a quanto stabilito dal presente provvedimento, come riportato nelle schede allegate;

- delimitare le zone vietate alla balneazione, qualora nel corso della stagione balneare si verifichi una situazione inaspettata che ha, o potrebbe avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti;

- revocare i provvedimenti adottati sulla base delle disposizioni di cui al punto 1. lettere a) e b) dell'art. 5 del D.lgs. n. 116/08;

- apporre, nelle zone interessate, in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, la segnaletica che indichi i divieti di balneazione di cui al comma 1, lettere c), e) ed f) dell'art. 15 del D.lgs. n. 116/08;

- segnalare, in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, le previsioni di inquinamenti di breve durata di cui al comma 2, lettera c) dell'art. 15 del D.lgs. n. 116/08;

Le ordinanze sindacali emanate, di divieto di balneazione e successiva revoca, sono trasmesse, a cura dell'Amministrazione comunale competente, al Ministero della Salute tramite l'apposita funzionalità predisposta all'interno del Portale Acque ministeriale, come previsto dal D.M. 19/04/2018;

18. DI EVIDENZIARE, in relazione all'apposizione dei divieti temporanei di balneazione durante la stagione balneare 2023 sulla scorta dei dati delle analisi effettuate dall'ARTA Abruzzo, che è data facoltà dalla vigente normativa ai Sindaci di rimuovere tali divieti, qualora lo consentano gli esiti delle analisi che saranno effettuate nel corso della stagione estiva, in conformità a quanto previsto dal D.M. del 30.03.2010, art. 2, co. 4, lettere a) e b);

19. DI IMPEGNARE l'ARTA Abruzzo al rispetto delle norme di controllo delle acque di balneazione, secondo tempi e modalità previsti dal D.M. Del 30.03.2010 e dal D.M. 19 aprile 2018 di modifica del

D.M. 30 marzo 2010 e all'attuazione delle disposizioni specifiche di cui all'Allegato "D" al presente atto;

20. DI RICHIAMARE gli adempimenti previsti per favorire la partecipazione e l'informazione del pubblico, di cui all'art. 4, commi 2 e 3, del D.M. 30.03.2010 circa l'utilizzo, da parte delle autorità

competenti, secondo le modalità di cui all'art. 15, comma 5 del D.lgs. 30 maggio 2008, n. 116, di segni e simboli delle acque di balneazione indicati dalla Commissione Europea, così come disposto nella Decisione di Esecuzione della Commissione del 27 maggio 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 31.05.2011;

21. DI DARE MANDATO al competente Servizio Opere Marittime della Regione Abruzzo di predisporre l'aggiornamento dei profili delle acque di balneazione, ai sensi dell'art.9, comma 1, del D.lgs. 116/2008;

22. DI DARE MANDATO al competente Servizio Opere Marittime della Regione Abruzzo di predisporre, con provvedimento Dirigenziale, la rettifica di eventuali errori materiali al presente atto e ogni altro adempimento necessario durante la stagione balneare 2023;

23. DI STABILIRE che, in riferimento alle misure restrittive per il contenimento della pandemia di Covid- 19 (SARS-CoV-2), l'accesso alle spiagge sarà regolamentato dalle misure sanitarie nazionali, regionali ed eventuali comunali in vigore alla data di emanazione del presente provvedimento, nonché a quelle successivamente promulgate;

24. DI RISERVARSI l'adozione di successivi provvedimenti, a seguito di misure e/o disposizioni eventualmente adottate dagli organi di governo in materia di gestione dell'emergenza epidemiologica connessa alla diffusione del COVID-19;

25. DI INVIARE il presente provvedimento, con le determinazioni adottate, alle Amministrazioni comunali interessate, all'ARTA - Sede Centrale e Distretti Provinciali, agli Enti Gestori del Servizio idrico, al Ministero della Salute e al MITE;

26. DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) e sul sito web della Regione Abruzzo/Urbanistica e Territorio- Acque-Qualità delle Acque di Balneazione.

Il presente atto potrà essere impugnato dagli interessati con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione, oppure, in alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni, decorrenti sempre dalla data della sua pubblicazione.



**DPE DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE - TRASPORTI
DPE012 SERVIZIO OPERE MARITTIME
DPE012004 UFFICIO ATTIVITÀ COSTA PESCARRESE E TERAMANA**

RIEPILOGO FIRME PROPOSTA DI DELIBERA

ESTENSORE
Alessandra Ferri
(Firmato elettronicamente)

RESPONSABILE UFFICIO
Alessandra Ferri
(Firmato elettronicamente)

DIRIGENTE
DPE012 SERVIZIO OPERE MARITTIME
Marcello D'Alberto
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE
DPE DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE - TRASPORTI
Emidio Primavera
(Firmato digitalmente)

ASSESSORE
A01 Agricoltura; Caccia e Pesca; Parchi e riserve naturali; Sistema idrico; Ambiente
Emanuele Imprudente
(Firmato digitalmente)



RIEPILOGO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE OMISSIS

Nome allegato: all_A_CW 2023.pdf
Impronta 40B1E04F32D03E570C2A190BAA2E1E5984E79145A289027C57F615D2CE795D6A

Nome allegato: all_A_LW 2023.pdf
Impronta A3E05E733B2C2595B21CF1FDF430467485E8A60787A4B70EDF8CB75D573379FE

Nome allegato: all_A1_CW 2023.pdf
Impronta 70050F87238EAB07F15D90861D6E9B3992AE42E867CA841D37F84843149B46BF

Nome allegato: all_A1_LW 2023.pdf
Impronta A8ECBD477A17D1FAFF2518CB03D0E1A35B3D10ADE346B85C57E8E7F63FFB46E2

Nome allegato: all_B_2023.pdf
Impronta AB4FA5B4D62AB4D5CAD0F0E7BF4FB838E1A5BCBBD0BC160CEF60C2ABA1736804

Nome allegato: all_B1_2023.pdf
Impronta A16C00319A793CAC1F65EAFD2BB9A524AB901FB2182331ECE3F77DCA01F222D3

Nome allegato: all_C_2023.pdf
Impronta A1DEAFF11EDFC504735FE2535036FD647BFCF8227A4DDD8C52A7D5FB68D9D1E6

Nome allegato: all_D_2023.pdf
Impronta E2DF6939595D7E99CA0038469F5C8BDE88C29FFDE2F01655647877EA49AF19A6



RIEPILOGO FIRME DELIBERA

**DPE DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE - TRASPORTI
DPE012 SERVIZIO OPERE MARITTIME
DPE012004 UFFICIO ATTIVITÀ COSTA PESCARRESE E TERAMANA**

(Firmato digitalmente da)
MARCO MARSILIO
PRESIDENTE

Data: 14/04/2023 17:41:09
Nr. di serie certificato: 5268348803568529325

(Firmato digitalmente da)
DANIELA VALENZA
SEGRETARIO

Data: 14/04/2023 17:45:41
Nr. di serie certificato: 7714802313482283681